

N. 5962/08 R.G.N.R.
N. 7653/08 R.G. G.I.P.

Sent. n. 607/08
Dep. il 11.9.08



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

IL CANCELLIERE
[Signature]

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le indagini preliminari, dott. Dario Gallo
ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI IMMEDIATA DECLARATORIA (art. 129 c.p.p.)

nei confronti di:

[redacted] nata a [redacted] il [redacted] res.te in
[redacted] difesa di fiducia dall'avv. Francesco
Cappiello con studio in Napoli, Corso Umberto I n. 22

IMPUTATA

del reato p. e p. dall'art. 640 co II c.p., perché, con artifici e raggiri consistiti nell'apporre, sul cruscotto della autovettura [redacted] a lei intestata, il contrassegno invalidi [redacted] per la sosta gratuita delle persone disabili rilasciato al padre [redacted] al fine di evitare il pagamento del ticket per la sosta alla via [redacted] inducendo in errore il Comune di [redacted] circa la presenza della persona invalida a bordo dell'auto (che invece era assente), procurava a sé un ingiusto profitto consistito nel mancato pagamento del ticket per la sosta della sua auto, con pari danno al comune di [redacted]
Con l'aggravante di aver commesso il fatto ai danni del [redacted]
In [redacted] il 04.06.2008

Fatto e diritto

Il P.M., con atto del 9 settembre 2008, chiedeva emettersi decreto penale di condanna, nei confronti di [redacted] per il reato in epigrafe trascritto.

La richiesta del P.M. non può essere accolta perché il fatto non sussiste.

[Signature]

Ciò impone la pronuncia di sentenza di assoluzione ex artt. 129, 459, co. 3° e 530 c.p.p.

Ritiene il giudicante che, nella condotta accertata [abusiva esposizione del contrassegno speciale rilasciato in favore di persona con limitata o impedita capacità motoria al fine di sottrarsi all'accertamento dell'infrazione amministrativa del mancato pagamento del ticket per la sosta ex art. 7, co. 15°, D. Lgs. n. 285/1992, in relazione al co. 1), lett. f) dello stesso articolo], manchi un elemento costitutivo del reato di truffa, vale a dire l'atto di disposizione patrimoniale.

Dalla tipizzazione legislativa della fattispecie si evince che il reato di cui all'art. 640 c.p. è caratterizzato da una particolare concatenazione delle modalità della condotta e dei conseguenti eventi secondo la sequenza (cronologica e logica): "artifici e raggiri – induzione in errore – atto dispositivo – danno patrimoniale – ingiusto profitto".

Il delitto di truffa presuppone, infatti, la cooperazione della vittima che, per effetto degli artifici e raggiri indotta in errore dall'inganno ordito dall'autore del reato, deve aver compiuto un atto di disposizione patrimoniale (cfr. Cass. SS.UU., 16 dicembre 1998 – 19 gennaio 1999, n. 1 e Cass. sez. II, 22/01/2003, n. 3135).

Nella specie fa difetto il predetto requisito, essendosi il danno prodotto senza che l'ente abbia compiuto alcun atto di disposizione patrimoniale.

La sequenza tipica della truffa (artifici e raggiri che abbiano causato un errore, che abbia a sua volta dato origine ad un atto di disposizione patrimoniale che abbia causato un danno patrimoniale, con conseguente ingiusto profitto per l'agente o per altra persona) non è assolutamente ravvisabile nella fattispecie in esame.

Ed, invero, pur ammettendosi in diritto la configurabilità di un atto dispositivo di carattere omissivo, nella condotta accertata manca un qualsiasi atto di disposizione patrimoniale, non essendo esso ravvisabile nel fatto che gli organi di vigilanza, indotti in errore circa l'utilizzo del veicolo da parte di persona con limitata o impedita capacità motoria (cfr. art. 7, co. 4°, D., Lgs. n. 285/1992), non contestino l'omesso pagamento del ticket [art. 7, co. 15°, D. Lgs. n. 285/1992, in relazione al co. 1), lett. f) dello stesso articolo].

A simili principi si è ispirata la Suprema Corte allorché ha affermato che non integra il delitto di tentata truffa la condotta costituita dalla produzione di falsa documentazione a sostegno di un ricorso al prefetto avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa per violazione delle norme sulla circolazione stradale (Cass. sez. V, 25 giugno 2001, Scopacasa).

Si è, infatti, sottolineato che, nel procedimento volto all'accertamento di una infrazione amministrativa, l'autorità che irroga la sanzione in nessun modo compie un atto che possa essere riguardato come disposizione di carattere negoziale incidente sul patrimonio dell'amministrazione rappresentata, né, tanto meno, sul patrimonio del trasgressore, ma pone in essere un atto autoritativo di tipo "ablatorio" che costituisce manifestazione tipica dell'esercizio di uno specifico e tipizzato *munus*, qual è quello di applicare sanzioni.

Appare, quindi, evidente che, *"come non può ipotizzarsi, in tale schema pubblicistico, il carattere dispositivo e negoziale dell'atto (l'accertamento della violazione) dal quale può scaturire l'insorgenza del <<danno>> patrimoniale postulato come elemento essenziale della truffa, nessuna lesione del bene protetto è ipotizzabile ove la condotta fraudolenta si sia limitata, come nella specie, ad eludere l'accertamento di infrazioni amministrative, che costituiscono – esse stesse – il profitto già conseguito dal trasgressore"* (Cass., 3 ottobre 2006 – 12 ottobre 2006, Ricca).

P.Q.M.

Letti gli artt. 129, 459 e 530 c.p.p. assolve [redacted] dal reato a lei ascritto perché il fatto non sussiste.

Dispone la restituzione del contrassegno in sequestro a [redacted] come in atti generalizzato, fatti salvi diversi provvedimenti da parte dell'autorità amministrativa.

Torre Annunziata, 11/9/2008

Il Giudice
(dott. Dario Gallo)

